



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale

Il Direttore Generale

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Taranto”, indetta con nota del 22 febbraio 2021 con protocollo n. 18304, per l’approvazione del “Piano di caratterizzazione ambientale delle Aree ubicate in C.da Abateresta”. Seros Invest Energy srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua il sito di “Taranto” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10 gennaio 2000 recante “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

✓ Resp. Div.: Distaso L.
Ufficio: RiA_03
Data: 14/05/2021

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 130 del 14 ottobre 2020 recante "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell'istanza per l'approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale";

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica";

Visto il "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dalla Seros Invest Energy srl con note dell'8 febbraio 2021, acquisite al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare al n. 15747, al n. 15749 e al n. 15751 tutti del 16 febbraio 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2021 con protocollo n. 18304 con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dalla Seros Invest Energy srl;

Visto il parere sul "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dalla Provincia di Taranto con nota dell'8 aprile 2021 con protocollo n. 11378, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 36322 del 9 aprile 2021;

Visto il parere sul "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dall'ARPA Puglia con nota del 9 aprile 2021 con protocollo n. 24594, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 36849 del 12 aprile 2021;

Visto il parere sul "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dalla Regione Puglia con nota del 9 aprile 2021 con protocollo n. 3226, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 36853 del 12 aprile 2021;

Visto il parere sul "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta" trasmesso dall'ISPRA con nota del 13 aprile 2021 con protocollo n. 18283, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 37631 del 13 aprile 2021;

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica del 19 aprile 2021 con protocollo n. 40193 con la quale, al fine di acquisire eventuali osservazioni, sono state comunicate, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le condizioni e le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del "Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta";

Considerato che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota del 28 aprile 2021 con protocollo n. 12042, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 44494 del 28 aprile 2021, ha comunicato di aver trasmesso il proprio parere con nota del 31 marzo 2021 con protocollo n. 9001 che però non risulta essere mai stata acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica, per cui non è stato possibile prendere in considerazione detto parere nell'ambito della conferenza di servizi decisoria;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già

in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi decisoria è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi decisoria, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il “Piano di caratterizzazione ambientale delle aree ubicate in C.da Abateresta” trasmesso dalla Seros Invest Energy srl con note dell'8 febbraio 2021, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1) il piano operativo delle indagini di caratterizzazione (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data presunta di inizio dei lavori) deve essere condiviso con l'ARPA Puglia, in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati. Il cronoprogramma deve contenere la tempistica delle diverse fasi della caratterizzazione, come individuate nel piano operativo stesso;
 - 2) in fase di condivisione con l'ARPA Puglia del piano operativo delle indagini di caratterizzazione, si raccomanda di procedere ad un confronto con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in merito ai caratteri idro-stratigrafici dell'area oggetto del Piano al fine di meglio definire alcune modalità di intervento in fase esecutiva;
 - 3) il piano operativo delle indagini deve contenere le seguenti integrazioni:
 - a) l'Allegato A12 “Planimetria delle indagini proposte”, che riporta l'ubicazione dei punti d'indagine sullo stralcio della Carta Tecnica Regionale, deve essere integrato con l'ubicazione dei punti di indagine anche su ortofoto aggiornata, con indicazione della data della ripresa aerofotografica;
 - b) deve essere fornita una tabella riepilogativa degli eventuali vincoli e delle aree

protette presenti nel sito di interesse, con esplicita indicazione della loro eventuale sovrapposizione e comparando il progetto con le corrispondenti NTA e norme nazionali/regionali di riferimento;

- c) deve essere chiarito il motivo per cui i CdU allegati emessi dal Comune di Taranto non contemplano tutte le particelle oggetto del Piano e riportate nella Tabella a pag. 26 della Relazione Tecnica;
 - d) devono essere rese leggibili le descrizioni e le legende di alcune tavole in Allegato A e B che risultano illeggibili (Tavole A.3, A.12, B1.6);
 - e) deve essere chiarita l'estensione dell'area che, dalla somma delle superfici delle particelle catastali, eccede di circa 33.000 mq rispetto all'area totale riportata nella Tabella A.16 in Allegato A;
- 4) come previsto dall'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i 44 punti di sondaggio (SS1-SS44) devono essere eseguiti sino al raggiungimento e attraversamento di un metro del substrato argilloso impermeabile;
- 5) le profondità di prelievo dei campioni di terreno nell'insaturo devono essere conformi a quanto indicato in Allegato 2, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base anche al posizionamento della frangia capillare della falda superficiale ivi presente, ossia:
- campione 1 - suolo superficiale: da 0,1 a 1 m dal p.c.;
 - campione 2 - suolo profondo: 1 m che comprenda la zona di frangia capillare;
 - campione 3 - suolo profondo: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Ciascun campione deve essere rappresentativo di uno strato omogeneo dal punto di vista litologico, deve comunque essere campionata separatamente ogni evidenza visiva ed organolettica di potenziale contaminazione con spessore superiore ai 50 cm, non deve essere miscelato ad eventuale materiale di riporto "alloctono" con gli strati pedologici/litologici naturali;

- 6) le risultanze stratigrafiche di ogni singolo sondaggio devono essere dettagliatamente documentate (stratigrafie di dettaglio e report fotografico delle cassette catalogatrici), con descrizione accurata di ciascuna matrice, eventuali variazioni cromatiche, della tessitura e dell'assortimento e la profondità di rinvenimento di livelli saturi dell'acquifero superficiale;
- 7) al fine di conoscere con migliore dettaglio la distribuzione delle concentrazioni di inquinanti in falda, 7 punti di sondaggio (SS34, SS15, SS11, SS18, SS8, SS41, SS39) devono essere attrezzati a piezometro in aggiunta ai 12 piezometri già previsti: il loro posizionamento deve garantire la ricostruzione della morfologia della superficie piezometrica, la direzione di flusso e il gradiente;
- 8) come previsto dalle "Linee guida APAT - Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati" tutta l'acqua che deriva dalle operazioni di sviluppo dei piezometri deve essere raccolta e smaltita in accordo con la vigente normativa sui rifiuti. All'uopo, si suggerisce l'utilizzo di una vasca di contenimento attorno al piezometro per la raccolta dell'acqua da far confluire successivamente in un bulk (mediante pompa a immersione, per esempio). L'acqua così raccolta deve essere campionata ai fini delle analisi di laboratorio necessarie per l'identificazione del codice CER associato e di conseguenza smaltita presso impianti autorizzati. Anche l'acqua espulsa dai piezometri durante le operazioni di spurgo pre-campionamento deve essere opportunamente raccolta,

campionata, caratterizzata e smaltita;

- 9) i sondaggi non attrezzati a piezometro, dopo il campionamento del terreno, devono essere sigillati con riempimento dall'alto o iniezione di miscele bentonitiche dal fondo;
- 10) i campioni di *top-soil* devono essere prelevati all'interno del sito di caratterizzazione e il campionamento deve interessare lo strato superficiale (0-10 cm), secondo quanto previsto dal Manuale 43 APAT. L'esatta localizzazione deve essere individuata il giorno stesso dell'avvio delle attività in contraddittorio alla presenza dell'ente di controllo;
- 11) il set analitico per il top-soil deve contenere tutti i parametri previsti per i terreni nonché Amianto e PCDD/F (ad alta risoluzione);
- 12) il set analitico proposto per i suoli terreni deve essere integrato con i fitofarmaci e nei Rapporti di Prova e nella Relazione descrittiva a conclusione delle indagini eseguite, devono essere riportati superamenti sia, come già previsto, rispetto alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che al Decreto Ministeriale 1° marzo 2019 n. 46, Allegato 2;
- 13) il set analitico proposto per le acque sotterranee deve essere integrato con la determinazione dei fitofarmaci;
- 14) devono essere adottate metodiche analitiche in grado di rilevare concentrazioni inferiori alle CSC previste dall'Allegato 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In fase di campionamento delle acque sotterranee, il laboratorio incaricato deve essere dotato di tutta l'attrezzatura necessaria (sonda d'interfaccia, bailer monouso, sonda multiparametrica, pompa a basso flusso, vetreria varia);
- 15) per la determinazione dei parametri sito-specifici ai fine di un'eventuale elaborazione dell'Analisi di rischio deve farsi riferimento al "Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell'applicazione dell'analisi di rischio ai sensi del DLgs 152/06", APAT giugno 2008;
- 16) l'eventuale rinvenimento di "materiali di riporto" deve essere valutato coerentemente a quanto definito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 13338 del 14 maggio 2014 (Test di cessione ai sensi del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998) per verificare se essi possano rappresentare fonte di contaminazione, come sorgente primaria, per le acque sotterranee piuttosto che considerarli come potenziale sorgente di contaminazione secondaria (matrice terreno). A tal fine, dopo aver distinto per ogni sondaggio lo spessore di materiale di riporto e di litologia naturale sottostante, devono essere campionate distintamente le due matrici. Sui materiali di riporto, oltre alle analisi sulla frazione passante i 2 mm, deve essere condotto il test di cessione con le metodiche indicate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e devono essere ricercati tutti i metalli di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 più il Vanadio, Bario e i Cianuri liberi. I risultati del test di eluizione devono essere confrontati con i limiti della citata Tabella 2 e deve essere adottato il limite di 50 µg/l per il Vanadio (<https://w3.iss.it/site/BancaDatiBonifiche/>). Tra i parametri inorganici deve essere garantita inoltre la ricerca di Nitriti, Boro, Fluoruri, Cianuri, Solfati e Cloruri (circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 15786 del 10 novembre 2017);
- 17) la relazione conclusiva di presentazione dei risultati della caratterizzazione ambientale deve essere corredata con stratigrafie di dettaglio e foto delle cassette catalogatrici asseverate da geologo abilitato (il quale deve comunque presenziare a tutte le attività di

campo previste), oltre che delle seguenti informazioni/documenti:

- copia dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), relative alle acque di sviluppo e spurgo di tutti i piezometri previsti nel Piano;
 - dettagli costruttivi dei piezometri, quali: tipologia rivestimento (tubazione cieca e tubazione fessurata), posizionamento del filtro rispetto all'acquifero, tipologia di dreno, tipologia di cemento adoperato per la sigillatura dell'intercapedine tra il tubo di rivestimento e le pareti del foro sopra il dreno e per la sigillatura della superficie ovvero della parte sommitale dello spazio anulare tra tubo di rivestimento e foro, nonché sistemazione finale della testa del piezometro detta boccapozzo, che deve essere adeguatamente protetta affinché non venga danneggiata né manomessa;
- 18) il report conclusivo delle indagini deve essere corredato di grafici e tabelle in formato Excel®, mentre i dati cartografici (perimetrazione del sito, planimetrie, ubicazione dei punti d'indagine, etc.) devono essere forniti in formato vettoriale QGIS®, accompagnati dai relativi metadati;
- 19) deve essere prevista una puntuale verifica, in fase di indagine, dell'eventuale presenza di impianti e sottoservizi (metanodotti, elettrodotti, ecc..) mediante indagini dirette, in modo da effettuare le operazioni in piena sicurezza;
- 20) i risultati della caratterizzazione, unitamente all'Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall'approvazione del Piano, così come indicato all'articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)